

REGOLARIZZAZIONE IMU AGRICOLA 2014-2015
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 66 DEL 21.09.2018

F.A.Q. (Frequently Asked Questions) n. 2 del 9 novembre 2018

-n. 16 quesiti-

Quesito n. 12: **aggiornato**

Quesito n. 15: **aggiunto**

Quesito n. 16: **aggiunto**

risposte del funzionario responsabile dei tributi ai possibili quesiti sulla procedura di regolarizzazione (ulteriori quesiti potranno essere formulati tramite p.e.c. all'indirizzo tributi.comune.regalbuto.en@pec.ite); l'elenco sarà aggiornato periodicamente.

1

D. Qualora non vi abbiano già ottemperato, sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione di regolarizzazione da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ai fini del riconoscimento dell'esenzione prevista per i terreni di cui al comma 1, lett. b), dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 34, posseduti e condotti nel periodo impositivo oggetto di regolarizzazione?

R. SI. *Alla dichiarazione andrà inoltre necessariamente allegata la documentazione comprovante lo status di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto (certificato di iscrizione camerale storico) nonché la regolare iscrizione nella previdenza agricola (estratto conto contributivo INPS) nel periodo impositivo oggetto di regolarizzazione, anche con riguardo all'eventuale affittuario o comodatario, oltre che, in quest'ultimo caso, i relativi atti contrattuali di comodato o affitto, regolarmente registrati. Resta ferma la possibilità di integrazione della documentazione probatoria prodotta su richiesta dell'ufficio.*

2

D. L'estensione di cui al comma 2, dell'art. 1, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 34, dell'esenzione prevista per i terreni di cui al comma 1, lett. b), dello stesso art. 1, deve intendersi nel senso che la stessa trova applicazione solo quando detti terreni, posseduti nel periodo impositivo oggetto di regolarizzazione da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, risultavano nello stesso periodo concessi in affitto o comodato ad altrettanti IAP e CD, anch'essi iscritti alla previdenza agricola?

R. SI. *Per poter beneficiare dell'esenzione dall'IMU prevista dalla richiamata normativa è indispensabile che anche il soggetto comodatario o affittuario sia stato anch'esso, sempre nel periodo impositivo oggetto di regolarizzazione, coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 iscritto nella previdenza agricola.*

3

D. Rientrano nelle predette norme di esenzione anche i coltivatori diretti e/o gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola che, nel periodo impositivo oggetto di regolarizzazione, risultavano già titolari di trattamento pensionistico agricolo?

R. SI. *Secondo quanto dedotto nella risoluzione del MEF n. 1/DF del 28 febbraio 2018.*

4

D. Rientrano nelle predette norme di esenzione anche le società aventi, nel periodo impositivo oggetto di regolarizzazione, la qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi della medesima soprarichiamata normativa?

R. SI. *In base ai nuovi requisiti di imprenditore agricolo professionale introdotti dal D. Lgs. n. 99/04.*

5

D. L'esenzione prevista per i terreni di cui al comma 1, lett. b), dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 34, spetta nel caso di terreni in proprietà, nel periodo impositivo oggetto di regolarizzazione, fra coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola ed altri proprietari non aventi tali requisiti?

R. NO. *L'esenzione è applicabile solo in riferimento alla quota di possesso dei soggetti coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, alle condizioni indicate dalla citata normativa.*

6

D. L'eventuale errata dichiarazione, in sede di regolarizzazione, di uno o più terreni edificabili (anziché agricoli e/o incolti), posseduti ai fini dell'IMU da parte di un soggetto che non rivestiva, nel periodo impositivo oggetto di regolarizzazione, la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola ai sensi della soprarichiamata normativa, determina l'inammissibilità della stessa dichiarazione di regolarizzazione?

R. SI. *Ove non corretta entro il termine perentorio del 30 aprile 2019. La regolarizzazione è infatti consentita esclusivamente con riguardo alla casistica di cui all'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 34, nel testo vigente fino a tutto il 31 dicembre 2015 (terreni agricoli e/o incolti).*

7

D. In assenza di una precedente dichiarazione presentata ai fini dell'ICI o dell'IMU, nel caso in cui gli intestatari risultanti dalle visure catastali, non corrispondano, nel periodo impositivo 2014-2015, ai soggetti passivi effettivamente tenuti al pagamento del tributo, sussiste comunque l'obbligo di presentazione della dichiarazione di regolarizzazione, anche se i versamenti a titolo di IMU agricola sono stati correttamente corrisposti nei termini?

R. SI.

8

D. In assenza di una precedente dichiarazione presentata ai fini dell'ICI o dell'IMU, nel caso in cui le quote di possesso risultanti dalle visure catastali, non corrispondano, nel periodo impositivo 2014-2015, a quelle effettive, sussiste comunque l'obbligo di presentazione della dichiarazione di regolarizzazione, anche se i versamenti a titolo di IMU agricola sono stati correttamente corrisposti nei termini?

R. SI.

9

D. E' possibile, facoltativamente, presentare una dichiarazione di regolarizzazione nei casi in cui l'intestazione e/o le quote di possesso catastali di uno o più contitolari dei terreni posseduti, non risulti corretta nel periodo impositivo 2014-2015 ?

R. SI.

10

D. Un soggetto che non abbia mai presentato dichiarazione di possesso ai fini dell'ICI o dell'IMU relativamente ai terreni agricoli e/o incolti posseduti, è obbligato alla presentazione della dichiarazione di regolarizzazione qualora abbia correttamente e puntualmente corrisposto l'imposta dovuta a tale titolo per le annualità di imposta 2014 e 2015 e risulti, per tale periodo impositivo, correttamente individuato in catasto unitamente alla relativa quota di possesso?

R. *In questo caso la presentazione della dichiarazione di regolarizzazione è facoltativa.*

11

D. E' necessario regolarizzare il congruo ma tardivo versamento dell'imposta dovuta sui terreni posseduti negli anni 2014 e 2015?

R. SI. *Si evidenzia al riguardo che per l'anno 2014 il pagamento dell'imposta intervenuto entro il termine del 31 marzo 2015 non è considerato tardivo (art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 34) così come, per l'anno 2015, il pagamento della prima rata intervenuto entro il termine del 30 ottobre 2015 non è ugualmente considerato tardivo (art. 8 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125).*

12 (aggiornato)

D. Qualora, ai fini della regolarizzazione della posizione contributiva, si intenda corrispondere l'importo complessivamente dovuto in un numero di soluzioni rateali inferiore a quello massimo consentito (sei) è possibile provvedere al pagamento di una o più rate, discrezionalmente, alle varie scadenze intermedie previste e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2019?

R. NO. *Le sei scadenze previste dalla Deliberazione Consiliare n. 66/2018, successivamente rimodulate con la Determinazione della scrivente n. 189 del 9 novembre 2018, corrispondono al termine ultimo per il pagamento delle rispettive soluzioni rateali, necessariamente di pari importo e comprensive di interessi, calcolati, in sede di determinazione del totale complessivamente dovuto, alla data del 31 dicembre 2018. Ad esempio, l'eventuale pagamento in quattro soluzioni dovrà avvenire, rispettivamente, entro e non oltre il 31 dicembre 2018 (prima e seconda rata), il 31 gennaio 2019 (terza rata) ed il 28 febbraio 2019 (quarta ed ultima rata). Eventuali ritardi o incongruenze negli importi effettivamente corrisposti determina l'inammissibilità della dichiarazione di regolarizzazione presentata.*

13

D. E' possibile, a seguito di avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva, chiedere il riesame di un provvedimento di accertamento, precedentemente notificato ai fini dell'IMU per gli anni 2014 e/o 2015 e non ancora definito con il relativo pagamento, per lo scomputo dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi riferiti a terreni eventualmente accertati con il medesimo provvedimento?

R. SI. *A seguito di apposita istanza da presentare successivamente alla dichiarazione di regolarizzazione, ferma la sua ammissibilità e comunque a seguito dell'integrale*

pagamento dell'importo dovuto secondo quanto previsto dalla Deliberazione Consiliare n. 66/2018.

14

D. Quali sono le modalità di presentazione della dichiarazione di regolarizzazione ?

R. *Evidenziando preliminarmente che la dichiarazione di regolarizzazione deve essere sottoscritta dall'interessato/a in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata/inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un valido documento di identità (o di riconoscimento equipollente) del dichiarante all'ufficio competente, è possibile presentare tale dichiarazione: a) per posta raccomandata, senza ricevuta di ritorno, all'indirizzo: Comune di Regalbuto, Servizio Tributi, P.zza della Repubblica, 1 – 94017 Regalbuto; b) a mezzo fax al n. 0935911336; c) per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) tributi.comune.regalbuto.en@pec.it o protocollorehalbuto@pec.it (da indirizzo P.E.C.) d) mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Regalbuto – P.zza della Repubblica, 1.*

15 (aggiunto)

D. Alla luce della disposizione di proroga del 9 novembre 2018, entro quali termini occorre presentare la dichiarazione di regolarizzazione ed eseguire i pagamenti dovuti?

R. *La dichiarazione di regolarizzazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2018. Il pagamento di quanto dovuto a titolo di imposta ed interessi può essere eseguito, in unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, o fino a sei soluzioni rateali di pari importo rispettivamente scadenti: il 31 dicembre 2018 (prima e seconda rata), il 31 gennaio 2019 (terza rata), il 28 febbraio 2019 (quarta rata), l'1 aprile 2019 (quinta rata), 30 aprile 2019 (sesta rata). Si rammenta che la dichiarazione di regolarizzazione può essere integrata e/o corretta entro e non oltre il 30 aprile 2019 provvedendo a corrispondere, contestualmente, il tributo e gli interessi eventualmente ancora dovuti.*

16 (aggiunto)

D. E' possibile, in alternativa alle varie schede terreni, allegare alla dichiarazione un elenco riepilogativo dei vari terreni posseduti ?

R. SI, *alle condizioni precisate nella nota esplicativa n. 8 riportata a pag. 4 del modello dichiarativo v. 2.*

Rif.:

- Deliberazione di C.C. n. 66 del 21 settembre 2018

- Determinazione n. 189 del 9 novembre 2018

- Circolare MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012

- Risoluzione MEF n. 2/DF del 18 gennaio 2013

- Risoluzione MEF n. 2/DF del 3 febbraio 2015

- Risoluzione MEF n. 1/DF del 28 febbraio 2018